

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

S O M M A R I O

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (<i>Esame e rinvio</i>)	149
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie (<i>Esame e rinvio</i>)	150
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467 e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente (<i>Esame e rinvio</i>)	151

Mercoledì 1° dicembre 1999. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(*Esame e rinvio*).

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, ricorda che con la data del 31 dicembre 1999 verrà a scadenza il termine a disposizione del Governo per operare revisioni nella normativa fiscale varata a seguito delle deleghe ricevute con la legge finanziaria n. 662/96, e per sottoporre tali revisioni al parere

della Commissione. Solo per la normativa inerente alla tassazione dei proventi finanziari il termine verrà a scadenza nel giugno 2000; il Governo ha inoltre chiesto una proroga del termine anche per quel che concerne la redazione dei Testi unici tributari.

Con i tre provvedimenti all'ordine del giorno di oggi, il Governo ha arrecato variazioni rispetto alla precedente normativa delegata: non è stato però possibile ricomprendervi alcune correzioni, pur richieste dalla Commissione, relative agli enti « non profit » e alle ONLUS. La Commissione dovrebbe astenersi dall'intervenire ora a tale proposito, eccetto che per l'indicazione di alcuni interventi urgenti, ma dovrebbe esortare il Governo a richiedere al Parlamento un differimento di sei mesi del termine per la revisione della normativa.

Dichiara quindi aperta la discussione sul provvedimento in titolo.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto correttivo, che risponde alla esigenza, fortemente avvertita, di consentire la rateizzazione del prelievo cui l'imposta si riferisce, anziché procedere a tale prelievo in un'unica soluzione. Le somme dovute a titolo di addizionale regionale (l'aliquota per gli anni 1998-99 resta invariata rispetto alle precedenti previsioni) possono quindi essere rateizzate dal mese successivo al conguaglio che il sostituto d'imposta effettua in riferimento all'anno precedente, e dovranno essere corrisposte non oltre il mese di novembre di ciascun esercizio finanziario. In altri termini, se per esempio tale conguaglio avviene nel mese di dicembre, la rateizzazione può avere inizio dal gennaio successivo, per un numero di rate pari ai mesi che mancano al novembre. La circostanza che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre consentirà inoltre ai sostituti d'imposta di versare l'intera addizionale, trattenuta ai dipendenti, entro la fine dell'anno di riferimento.

Peraltro la nuova norma non indica un numero preciso di rate, né stabilisce una data specifica entro la quale la rateizzazione debba avere inizio, né prevede che le rate debbano essere necessariamente costanti. I sostituti d'imposta che non effettuassero il conguaglio nel mese di dicembre potrebbero quindi ugualmente procedere alla rateizzazione, ripartendo però le trattenute in un numero di rate inferiore a undici.

Si riserva di sottoporre ai commissari una proposta organica di parere.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di

imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie.

(Esame e rinvio).

Il deputato Gaetano RABBITO, (Dem. Sin.-Ulivo) *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame interviene su una materia — quella dell'IRAP — sulla quale la Commissione ha svolto una approfondita analisi, estesa all'impatto del tributo nella applicazione pratica, ed alle eventuali possibili modifiche che potrebbero essere adottate nel rispetto della delega. Il documento conclusivo dell'indagine, pur riconoscendo che l'impianto dell'imposta è difficilmente modificabile, aveva messo in particolare risalto la necessità di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, e di eliminare il cosiddetto « terzo binario » di contabilità, estendendo all'IRAP i criteri di valutazione propri delle altre imposte. Si consigliava inoltre la determinazione dell'imponibile IRAP per somma algebrica di determinate poste relative all'imponibile IRPEF-IRPEG.

Il decreto correttivo in esame non segue la logica di semplificazione indicata dalla Commissione, ma nella sostanza elimina il terzo binario, e resta nei limiti previsti dalla originaria legge di delega.

Nel dettaglio delle previsioni recate dallo schema di decreto, ricorda che esso riformula in maniera più organica la disciplina vigente, in particolare modificando l'articolo 5 del decreto delegato (relativo alla determinazione del valore della produzione netta delle imprese commerciali), e ponendo questa previsione in rapporto con le disposizioni dell'articolo 11-*bis*. È soppresso l'articolo 11-*ter*; risulta modificato anche l'articolo 6 del decreto delegato relativo alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e società finanziarie. Si individuano inoltre, quali componenti negative, anche gli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora.

Un altro gruppo di modifiche riveste valenza più fortemente innovativa: si tratta della determinazione dell'imposta

per gli enti pubblici, ivi compreso il caso dell'esercizio di attività commerciali, con riguardo agli emolumenti che però non sono specificamente riferibili a tali attività. Viene inoltre modificato l'articolo 11 del decreto che detta disposizioni per la determinazione del valore della produzione; è stato eliminato il riferimento ai « corretti principi contabili », introdotto a suo tempo per consentire agli uffici finanziari la verifica della corretta classificazione delle poste del conto economico, con poteri autonomi, senza dover procedere alla impugnazione del bilancio. La relazione illustrativa del Governo giustifica questa soppressione riferendosi a questioni interpretative circa la corretta identificazione di tali principi contabili.

Sono altresì arretrate alcune modifiche alla disciplina generale dei tributi locali, con un riordino della materia.

Il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che i componenti positivi e negativi afferenti agli esercizi anteriori al 1998 (ma la cui imputazione ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi è stata rinviata ad esercizi successivi) concorrono alla formazione del valore della produzione netta nel periodo d'imposta in cui si verifica la imputazione.

L'articolo 2 sancisce la validità delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA presentate entro i novanta giorni dalla scadenza, disponendo la modifica della norma relativa alla sanzione per presentazione tardiva, portata ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa dichiarazione.

L'articolo 3 dispone in ordine alla decorrenza delle norme recate dal provvedimento, prevedendo per alcune l'anno in corso, e per altre l'esercizio 2000.

Ritiene così di avere presentato le linee generali del provvedimento e si riserva di illustrare ulteriori particolari nel corso della discussione. Si riserva altresì la redazione di una proposta articolata di parere, da sottoporre alla Commissione, dopo avere acquisito gli ulteriori elementi che perverranno dal dibattito nella Commissione stessa.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467 e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente.

(Esame e rinvio).

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, sottolinea l'importanza del provvedimento in questione, con il quale viene finalmente introdotta nel nostro ordinamento una specifica normativa fiscale per le cosiddette stock option (articolo 13 dello schema di decreto).

La normativa relativa alla distribuzione di azioni ai dipendenti, che stabiliva la non imponibilità ai fini Irpef, era chiaramente riferita a quelle decisioni aziendali tese a diffondere l'azionariato tra il complesso dei dipendenti, che è fattispecie diversa dalle stock option. Non era equivocabile che la legge sottintendesse (non si deve dimenticare, però, che vi erano espliciti richiami in circolari ministeriali) solamente quelle circostanze nelle quali l'offerta di azioni riguardasse la generalità dei dipendenti. Rimaneva quindi scoperta la definizione fiscale di una pratica aziendale largamente diffusa in altri paesi e che cominciava ad affermarsi anche nel nostro, tesa a varare piani di emissioni di azione riservati soltanto a dipendenti selezionati dell'impresa, in particolare ai manager; piani consistenti nella distribuzione di un diritto per l'acquisto di azioni a prezzo agevolato a una data futura.

Per ciò che riguarda la parte già normata in precedenza (« azionariato popolare »), il provvedimento in esame esplicita, a scanso di ulteriori e non disinteressati equivoci, che quella normativa che esenta dal campo di applicazione dell'Irpef la distribuzione di azioni è riferita al caso in cui essa riguardi la generalità dei dipendenti. Essi innova, rispetto al provvedimento preesistente, nella fissazione di

un limite sopra il quale la distribuzione di azioni costituisce parte imponibile del reddito Irpef.

Come detto, il provvedimento in esame introduce, come fattispecie totalmente diversa dall'« azionariato popolare », una normativa fiscale specifica per le cosiddette stock option. In questo caso, si stabilisce che il valore normale di assegnazione delle azioni è il valore al momento della assegnazione medesima. Quindi qualsiasi assegnazione a un costo inferiore al valore corrente dell'azione presuppone, per la differenza, una corresponsione di reddito in natura che è quindi soggetto alla normativa sui fringe benefits. Il provvedimento stabilisce che qualsiasi valorizzazione rispetto al valore normale di attribuzione delle azioni non è soggetto a Irpef ma è un provento puramente finanziario, quindi ricade sotto la normativa fiscale di trattamento dei proventi finanziari.

L'impostazione normativa ricalca quella in vigore in altre parti del mondo, in particolare nei Paesi anglosassoni, dove la pratica delle stock option si è particolarmente sviluppata. Rispetto ad essa è più favorevole al contribuente in vari aspetti (esazione dell'imposta al momento del realizzo, validità del trattamento agevolato anche in caso di attribuzione di azioni del gruppo e altro).

L'intera materia è trattata come se riguardasse puramente le scelte di portafoglio dei manager e dei dirigenti, i quali acquisiranno un diritto ad acquistare al valore di mercato nel giorno di concessione un'azione dell'impresa, salvo poi veder valorizzato questa acquisizione di portafoglio attraverso tutto ciò che essi stessi apporteranno all'impresa.

Va da sé che il trattamento fiscale del diritto assegnato, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, ricade sotto la normativa di quello delle rendite finanziarie solo se il diritto è individuale, quindi non negoziabile, e l'esercizio del diritto avviene dopo un certo lasso di tempo. Qualora il diritto sia negoziabile o qualora lo diventi

prima della scadenza di esercizio, l'operazione ricadrebbe sotto la normativa dei fringe benefits, tassati in sede Irpef.

La Commissione aveva in due pareri distinti chiesto al Governo un provvedimento specifico per le stock option, in quanto riteneva che non ricadesse sotto la normativa fiscale esistente (relativa alla distribuzione di azioni) il trattamento fiscale delle stesse ritenendo quindi che il varo di piani di stock option stesse avvenendo in condizioni elusive. La preoccupazione che si potesse arrivare ad una legittimazione di comportamenti elusivi e che non si addivenisse per quella strada ad una trattazione specifica e definitiva della materia aveva suggerito alla Commissione il rinvio al Governo delle proposte formulate nell'estate scorsa.

Il disegno normativo del Governo è nella direzione che la Commissione aveva auspicato.

Rimangono nel provvedimento alcuni punti che la Commissione dovrà esaminare e sui quali riflettere. Per quanto riguarda la parte che norma la diffusione dell'« azionariato popolare », il punto più critico è nei limiti di valore stabiliti per l'assegnazione delle azioni. È ovvio che, se le assegnazioni sono gratuite, l'ammontare di reddito che viene trasferito ai lavoratori in esenzione di Irpef è pari al limite stesso fissato, cioè a 3 milioni; ma può avvenire che le azioni siano distribuite a titolo oneroso (anche se inferiore ai corsi di mercato); quindi: occorrerà chiarire se la limitazione a 3 milioni si riferisce all'entità del reddito incorporato nell'acquisizione (eventualmente sotto il valore di mercato delle azioni) o se rimane comunque riferito al valore delle azioni offerte ai lavoratori, quale che sia il prezzo di acquisizione delle medesime. Un secondo punto riguarda la congruità dei 3 milioni. La porzione di capitale che i lavoratori si troveranno ad aver acquisito in esenzione di imposta varia ovviamente da impresa a impresa, ma, per imprese quotate, ritengo, come calcolo di orientamento, che un piano ripetuto per 10 anni collochi tale porzione intorno al 5 per cento (con variazioni non particolarmente significa-

tive a seconda che l'attribuzione derivi da aumenti di capitale riservato o da azioni proprie in portafoglio). Oggi tali ipotetici piani porterebbero ad un possesso azionario dei lavoratori che va dal 15-20 per cento (per Finmeccanica e Fiat) allo 0,5-1 per cento per Edison e Mediaset). La Commissione, esprimendo un giudizio di congruità sul limite di 3 milioni, esprimerà implicitamente anche un giudizio di congruità sulla quota di partecipazione derivante da ipotetici piani ripetuti di distribuzione di azioni ai lavoratori in un congruo numero di anni. Rimane la possibilità ovviamente di fenomeni elusivi quando la distribuzione di azioni sia accompagnata da una clausola di riacquisto da parte delle imprese alla scadenza del periodo previsto di detenzione, nel qual caso quella distribuzione si risolverebbe in una parte di stipendio corrisposta in esenzione fiscale. Ritiene che la normativa debba prevedere che in presenza di tali clausole la distribuzione di azioni a titolo gratuito o oneroso (ma inferiore al valore di mercato) sia assoggettata alla normativa sui fringe benefits e quindi alla tassazione Irpef.

Per quanto riguarda la parte che norma le stock option i problemi di riflessione sono: primo, l'esclusione degli amministratori; secondo, l'assenza di limiti nella distribuzione di stock option. Qui comunque penso che tale assenza sia coordinata con l'assoggettamento della normativa fiscale esclusivamente a quella relativa ai redditi finanziari. In altre parole, essendo l'acquisizione di una opzione un'operazione di portafoglio (che può avvenire anche a titolo gratuito), non è opinabile prevedere, a mio avviso, che questa possa essere anche illimitata. Un terzo punto riguarda il trattamento fiscale dei piani esistenti varati in riferimento ad una normativa estranea quale è quella riferita all'azionariato popolare e, in particolare, — quarto punto — quei piani che essendo stati varati precedentemente hanno un diritto di opzione esercitabile in un periodo successivo al 1° gennaio 2000, nel quale entra in vigore la normativa specifica sulle stock option.

Pone un ultimo punto di riflessione: è possibile adattare la normativa su entrambi gli aspetti alle società non quotate e a quelle con statuto cooperativo?

Si augura che la discussione porti elementi di riflessione e giudizio su questi punti: difficilmente la Commissione avrà il tempo di sentire né le categorie, né le Istituzioni, ma si augura che esse possano esprimere le loro valutazioni e giudizi attraverso il rapporto cartaceo.

Con riferimento ai redditi da capitale, due sono le modifiche importanti introdotte dal decreto: la prima riguarda l'estensione del regime dell'imposta sostitutiva agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero; la seconda riguarda gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali si aumenta il prelievo dal 12,5 per cento al 27 per cento per i proventi derivanti da investimenti « qualificati ».

Come detto, l'articolo 6 estende il regime dell'imposta sostitutiva (previsto dal decreto legislativo 239 del 1996) agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero. L'imposta sostitutiva applicata dagli intermediari prevede l'aliquota del 12,5 per cento sugli interessi ed altri proventi relativi alle obbligazioni emesse da non residenti con scadenza non inferiore a 18 mesi ed al 27 per cento per quelli con scadenza inferiore ai 18 mesi. L'imposta nella misura del 27 per cento viene applicata anche per coloro che optano per il risparmio gestito per cui questi proventi non concorrono a formare il risultato della gestione.

L'estensione della imposta sostitutiva anche a questi titoli rende necessaria una disciplina transitoria per i titoli in circolazione, che stabilisce la decorrenza per proventi che diverranno esigibili dal 1° luglio 2000.

Questa modifica porta con sé un'insieme di coordinamenti formali in materia di applicazione dell'imposta attraverso la dichiarazione dei redditi (articolo 1) e per l'attestazione del versamento dell'imposta (articolo 5, lettera b). Viene anche disci-

plinata in modo coordinato la rilevazione dei trasferimenti, da e per l'estero, di moneta, titoli e valori (articolo 3), per i casi nei quali non sia stata applicata l'imposta.

La seconda importante modifica (articolo 8) riguarda gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (nella forma di fondi chiusi) per i quali l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione si applica nella misura del 12,5 per cento se il patrimonio risulta investito in partecipazioni qualificate entro limiti definiti; se questi limiti vengono superati si applica il 27 per cento. In pratica, la modifica eleva dal 12,5 per cento al 27 per cento la tassazione sulla parte del risultato di gestione riferibile alle partecipazioni qualificate.

Per l'applicazione della norma viene fissata la soglia di partecipazioni qualificate con riferimento a partecipazioni che rappresentino almeno il 10 o il 50 per cento del capitale con diritto di voto nella società partecipata. Il limite comprende anche titoli, diritti o rapporti attraverso cui possono essere acquistate le partecipazioni. Viene infine stabilita la misura del credito d'imposta spettante alle imprese commerciali (per le quali non si applica l'imposta sostitutiva) nella misura del 15 per cento o del 36,98 per cento, rispettivamente, per l'imposta del 12,5 per cento e del 27 per cento.

Nella relazione al decreto, il Governo giustifica questa modifica con l'intento di assicurare la necessaria omogeneità di trattamento fra la disciplina fiscale dell'investimento diretto in partecipazioni qualificate e quella dell'investimento indiretto nelle stesse partecipazioni attraverso organismi di investimento collettivo.

Ritiene che le motivazioni di questo provvedimento richiedano un esame attento. Un punto che affida alla discussione riguarda la valutazione, in assenza di plausibili canali elusivi, della correttezza dell'assimilazione di partecipazioni qualificate possedute direttamente da persone fisiche a quelle possedute indirettamente

tramite fondi, perché solo tale assimilazione giustifica l'omogeneità di trattamento fiscale.

Nel provvedimento in esame vengono poi introdotte revisioni minori, tutte favorevoli al contribuente. Nell'articolo 2 si stabiliscono nuovi parametri per la verifica di congruità del tasso di rendimento delle obbligazioni per l'applicazione della ritenuta alla fonte del 12,5 per cento, per tenere conto della riduzione del tasso di sconto.

Ci sono poi modifiche relative alle modalità di applicazione della ritenuta a titolo di imposta sui dividendi che si applica alle persone fisiche residenti che abbiano nelle imprese una partecipazione non rilevante (a norma dell'articolo 81 del Tuir) e che non abbiano partecipazioni in imprese commerciali (comma 2, lettera b) dell'articolo 2).

Viene anche consentito al partecipante a un organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione di utilizzare, a fini fiscali, il risultato negativo conseguente alla cessazione di attività dell'organismo in diminuzione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi (articolo 4).

Con riferimento al credito d'imposta sugli utili societari viene introdotta una norma che consente di non contraddire, nel caso di perdite, il principio del mantenimento al socio delle agevolazioni concesse alle società.

L'introduzione del credito d'imposta « limitato » per dividendi « agevolati » ha richiesto criteri per calcolare la quota di questi dividendi sul totale. La norma prevede quindi che si faccia il rapporto fra dividendo « agevolato » (comprensivo del credito limitato) ed il reddito complessivo « al lordo delle perdite di precedenti periodo d'imposta ». Così facendo le perdite vengono ad incidere sui dividendi agevolati con la conseguente riduzione del credito limitato utilizzabile che verrebbe, poi, ad essere perso.

Per evitare questa incongruenza l'articolo 10 modifica questi criteri in modo

che le perdite precedenti non riducano la quota di imposta relativa ai dividendi agevolati.

In merito alla Dual Income Tax, viene esteso il beneficio della Super-Dit per le imprese che si quotano in Borsa (7 per cento sul rendimento ordinario del nuovo capitale con aliquota minima del 20 per cento) alle operazioni di quotazione nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti all'Unione Europea e non soltanto per quelle in Italia (articolo 11).

La modifica esclude dal beneficio le grandi società restringendo l'applicazione dell'agevolazione a quelle il cui patrimonio netto non sia superiore a 500 miliardi di lire (nell'esercizio precedente quello relativo all'agevolazione). L'articolo 12 stabilisce la decorrenza della modifica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

In pratica, le agevolazioni previste per la quotazione sono riferibili solo a piccole e medie imprese.

Per ciò che riguarda « il trattamento fiscale del lavoro dipendente » il provvedimento include (oltre alla citata normativa sulla distribuzione di azioni ai dipendenti), modifiche di natura procedurale ed altre favorevoli al contribuente. In particolare, l'articolo 15 introduce un credito d'imposta per i datori di lavoro che impiegano mano d'opera all'estero, credito che si applicherà dal 2001. Il credito d'imposta è pari all'ammontare delle ritenute gravanti sul reddito da lavoro dipendente. Considerato che, con effetto dal 2001, è stata abolita la previsione della esclusione dal reddito complessivo della retribuzione per lavoro prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, la modifica vuole evi-

tare che il costo del lavoro subisca un incremento.

Si riserva quindi la presentazione di una proposta organica di parere.

Il senatore Antonio D'ALÌ (F.I.), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia i relatori per le approfondite introduzioni, e si domanda se il calendario dei lavori parlamentari possa consentire lo svolgimento di eventuali audizioni delle categorie interessate.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, fa presente che i tempi per l'espressione del parere sui provvedimenti in esame sono ristrettissimi, anche tenendo conto della concomitanza con la sessione di bilancio. Per questa ragione ha ritenuto opportuno invitare le associazioni di categoria che lo desiderino, come pure le istituzioni interessate, a far pervenire per iscritto loro osservazioni alla Commissione. Lo svolgimento di audizioni, ritiene, potrebbe aver luogo solo qualora esse si palesassero assolutamente necessarie.

Rispondendo quindi ad un quesito formulato dal senatore Renato ALBERTINI, il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, ricorda che la discussione generale sui tre provvedimenti proseguirà nella seduta di domani: sono altresì già previste, per il seguito dell'esame, sedute della Commissione nei giorni di giovedì 9 dicembre, eventualmente venerdì 10 dicembre, e martedì 14 dicembre prossimi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame in titolo alla seduta già convocata per domani, giovedì 2 dicembre, alle 14.

La seduta termina alle 15.